

BOZZE DI STAMPA

6 luglio 2022

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Riforma del Regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari (Doc. II, n. 12)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

MININNO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, DESSÌ, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI, PETROCELLI, SBRANA

Al comma 1, capoverso «Art. 13», sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. I componenti del Consiglio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo parlamentare al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico-. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano mai al Presidente del Senato.».

1.2

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, DESSÌ, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, MININNO, PETROCELLI, SBRANA

Al comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 1, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

Conseguentemente,

a) al capoverso «Art. 21», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;

b) al capoverso «Art. 55», al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo»;

c) al capoverso «Art. 109», al comma 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

1.3

FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 1, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.4

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 14.» apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sopprimere il terzo periodo;

2) al comma 4:

a) sopprimere le parole: «ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo costituito ai sensi del comma 8»;

b) sostituire la parola: «sette» con la seguente: «sei»;

3) al comma 5 primo periodo dopo le parole: «conseguendo l'elezione di propri rappresentanti» aggiungere le seguenti: «o che rappresentino un partito o movimento iscritto al registro nazionale dei partiti politici e abbia avuto accesso al riparto dei fondi risultanti dalla componente denominata "2 per 1000" della tassazione sui redditi».

1.5

ZAFFINI, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1.6

DE FALCO, FATTORI, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, sopprimere il periodo dalle parole: « Sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo» sino alla fine.

1.7

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, DESSÌ, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, MININNO, PETROCELLI, SBRANA

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i Senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza salvo che entro il termine di tre giorni abbiano aderito a un altro Gruppo già costituito, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso. I Senatori che vengono espulsi dal Gruppo di appartenenza e che entro il termine di cui al periodo precedente non abbiano aderito ad alcun Gruppo già costituito entrano a far parte del Gruppo misto.».

1.8

DE FALCO, FATTORI, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ivi compreso il Gruppo Misto».

1.9

DE FALCO, FATTORI, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, sopprimere le seguenti parole: « o ne vengono espulsi ».

1.10

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, dopo le parole: «altro Gruppo già costituito» inserire le seguenti: «ad eccezione del Gruppo misto.».

1.11

DE FALCO, FATTORI, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso».

1.12

ZAFFINI, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, dopo le parole: «previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso» inserire le seguenti: «ad eccezione del Gruppo Misto, per il quale non occorre autorizzazione».

1.13

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, DESSÌ, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, MININNO, PETROCELLI, SBRANA

Al comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola «proporzionati», inserire le seguenti: «risorse economiche e».

1.14

GIARRUSSO, PARAGONE, DE VECCHIS, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 4, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».

1.15

GIARRUSSO, PARAGONE, DE VECCHIS, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 4, sopprimere le parole: «consequendo l'elezione di almeno un Senatore».

1.16

GIARRUSSO, PARAGONE, DE VECCHIS, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 4, sostituire le parole: «consequendo l'elezione di almeno un Senatore» con le seguenti: «consequendo il superamento della soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale in vigore».

1.17

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Salvo il caso previsto dal periodo successivo, in caso di aggregazione di più partiti o movimenti politici, per ciascun contrassegno presentato, anche contenente più di un simbolo, può essere costituito un solo Gruppo o una sola componente politica all'interno del Gruppo misto: a tale fine, la richiesta di costituzione del Gruppo o della componente politica deve essere accompagnata dall'assenso del soggetto che ha depositato il contrassegno».

1.36 (testo 2)

SCHIFANI, BERNINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «Art. 14.», sopprimere il comma 5 e, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «al comma 5 e»;

b) al comma 1, dopo il capoverso «Art. 15.», inserire il seguente:

«Art. 16.»

All'articolo 16, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel caso di cambio di Gruppo da parte di un Senatore non può essere disposta alcuna riduzione del contributo di cui al comma 2, a carico del nuovo Gruppo del quale il predetto entra a far parte.».

c) al comma 1, capoverso «Art. 22.», al comma 1, sostituire le parole:

«3^a - Affari esteri e difesa;

4^a - Politiche dell'Unione europea;»

con le seguenti:

«3^a - Affari esteri e Politiche dell'Unione europea;

4^a - Difesa;»

d) al comma 1, capoverso «Art. 27.» al comma 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Presidente della Commissione.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5 del Documento.

1.18

FARAONE

Al capoverso «Art. 14.», al comma 5, sostituire le parole: «dieci componenti» con le seguenti: «sette componenti».

1.19

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, DESSÌ, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, MININNO, PETROCELLI, SBRANA

Al comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 5, primo periodo, sostituire la parola «dieci» con la seguente: «sette».

1.20

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, DESSÌ, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, MININNO, PETROCELLI, SBRANA

Al comma 1, capoverso «Art. 14», sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:

«6. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di costituire componenti politiche in seno ad esso. A ciascuna componente è assegnata quota parte dei contributi del Gruppo misto in misura proporzionale rispetto al numero dei membri. Si applica l'articolo 16-bis.».

1.21

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, DESSÌ, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, MININNO, PETROCELLI, SBRANA

Al comma 1, capoverso «Art. 14», sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:

«6. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di costituire componenti politiche in seno ad esso.».

1.22

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: «È inoltre consentita la costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto, che rappresentino un partito o movimento iscritto al registro nazionale dei partiti politici e abbia avuto accesso al riparto dei fondi risultanti dalla componente denominata "2 per 1000" della tassazione sui redditi.».

1.23

PERILLI

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 9, sostituire le parole: «vengono iscritti al Gruppo Misto.» con le seguenti: «vengono considerati non iscritti ad alcun Gruppo.».

1.24

FARAONE

Al capoverso «Art. 15.» al comma 3-bis, aggiungere infine il seguente periodo: «Il regolamento prevede forme di tutela per il libero convincimento di ciascun componente, reca disposizioni a garanzia dello svolgimento delle attività secondo il principio democratico e il pluralismo interno. Indica in ogni caso nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare il rendiconto; individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina altresì le modalità e i criteri secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina i contributi alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.».

1.25

PERILLI

Al comma 1, capoverso «Art. 18.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «tra tutti i Gruppi parlamentari,», inserire le seguenti: «nonché garantita la partecipazione di almeno un componente di ciascun Gruppo parlamentare,»;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole: «con non più di due membri».*

1.26

DE FALCO, FATTORI, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 18.», comma 1, sopprimere le parole da: «Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva» sino alla fine.

1.27

FARAONE

Al capoverso «Art. 18.» dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, può disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo della Camera dei deputati, al

fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, al fine di garantire il buon andamento dei lavori parlamentari.»

1.28

GRASSO

Al comma 1, capoverso «Art. 19.», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in modo che sia», inserire le seguenti: «sempre», e dopo le parole: «tra tutti i Gruppi parlamentari», inserire le seguenti: «e il rapporto tra maggioranza e opposizione».

1.29

PERILLI

Al comma 1, capoverso «Art. 19.», comma 1, dopo le parole: «la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari» inserire le seguenti: «e garantita la partecipazione di almeno un componente di ciascun Gruppo parlamentare,».

1.30

ZAFFINI, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19.», comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.

Conseguentemente al capoverso «Art. 27», comma 3-ter dopo la parola: «Senato» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari».

1.31

DE FALCO, FATTORI, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 19.», comma 1, sopprimere le parole da: «Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva» sino alla fine.

1.32

ZAFFINI, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19.», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. I senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.»

1.33

ZAFFINI, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19.», al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'esame in Assemblea di tali procedure deve avvenire entro novanta giorni dal termine dell'esame della Giunta.»

1.34

AUGUSSORI

Al comma 1, capoverso «Art. 22.», comma 1, dopo le parole: «Pubblica Amministrazione» inserire le seguenti: «impiego pubblico contrattualizzato».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «agroalimentare» inserire le seguenti: «lavoro privato»;

b) dopo la parola: «sanità» sopprimere le seguenti: «lavoro pubblico e privato» e sostituire le parole: «previdenza sociale» con le seguenti: «assistenza e previdenza sociale, terzo settore»;

1.35

SCHIFANI, BERNINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22.», comma 1, sostituire le parole:

«3^a - Affari esteri e difesa

4^a - Politiche dell'Unione europea»

con le seguenti:

«3^a - Affari esteri

4^a - Difesa».

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole:

«11^a - Politiche dell'Unione europea.»

1.36

SCHIFANI, BERNINI

Ritirato (v. testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 22.», al comma 1, sostituire le parole:

«3^a - Affari esteri e difesa

4^a - Politiche dell'Unione europea»

con le seguenti:

«3^a - Affari esteri e Politiche dell'Unione europea

4^a - Difesa»

1.37

PARRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», comma 1, sostituire le parole:

«8^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica;»

con le seguenti:

«8^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 22», comma 1, sostituire le parole:

«10^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale.»

con le seguenti:

«10^a - Sanità e affari sociali.»

1.38

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, DESSÌ, GIANNUZZI,
LANNUTTI, LEZZI, MININNO, PETROCELLI, SBRANA

Al comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Presidente.»

1.39

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, DESSÌ, GIANNUZZI,
LANNUTTI, LEZZI, MININNO, PETROCELLI, SBRANA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, dopo le parole: «di norma», inserire le seguenti: «, con criterio proporzionale e non discriminatorio per i singoli Senatori e per i Gruppi stessi,».

1.40

DELL'OLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 107.», comma 2, sopprimere le parole: «, o un Presidente di Gruppo di pari consistenza numerica,».

1.41

DELL'OLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 107.», comma 2, sopprimere le parole: «di pari consistenza numerica».

1.42

DELL'OLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 107.», comma 2, dopo le parole: «Presidente di Gruppo di», inseguire la seguente: «almeno».

1.43

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, DESSÌ, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, MININNO, PETROCELLI, SBRANA

Al comma 1, capoverso «Art. 109», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire la parola «due» con la seguente: «tre»;*

b) *al comma 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque non inferiore a tre minuti».*

1.44

AUDDINO

Al comma 1, capoverso «Art. 109.», comma 2, sostituire le parole: «due minuti» con le seguenti: «tre minuti».

1.45

GRASSO

Al comma 1, capoverso «Art. 135-ter.», dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.»

Art. 2

2.1

DELL'OLIO

Al comma 1, al capoverso «Art. 23.» premettere il seguente:

«Art. 16»

All'articolo 16, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «risorse finanziarie» sono inserite le seguenti: «, tali da garantire il corretto funzionamento dei Gruppi medesimi per la durata della Legislatura.».

2.2

TONINELLI

Al comma 1, al capoverso «Art. 23.», premettere il seguente:

«Art. 16»

All'articolo 16, comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il Senatore che ha cambiato Gruppo non si considera ai fini dell'individuazione della consistenza tanto del Gruppo di provenienza quanto del Gruppo di destinazione.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5 del Documento.

2.3

PERILLI

Al comma 1, capoverso «Art. 29.», dopo il comma 8-bis aggiungere, in fine, il seguente:

«8-ter. Ciascuna Commissione può essere convocata in concomitanza con l'Assemblea qualora durante i lavori della stessa non siano previste votazioni, salvo che il Presidente del Senato non disponga diversamente nell'interesse dei lavori.».

2.4

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, DESSÌ, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, MININNO, PETROCELLI, SBRANA

Al comma 1, capoverso «Art. 36», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, sei Senatori possono chiedere che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informativi a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'Assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene inserito nel programma dei lavori per essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta.».

2.5

DELL'OLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 40.» comma 6-bis, sopprimere il secondo periodo.

2.6

DELL'OLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 40.», comma 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Esclusivamente in sede referente,»;*

2) *al sesto periodo, dopo le parole: «è rimesso» inserire le seguenti: «in sede referente.».*

2.7

DELL'OLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 40.», comma 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «dalla richiesta», con le seguenti: «dalla conclusione dell'esame degli emendamenti nella Commissione competente».

2.8

DELL'OLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 40.», comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «fissare un termine ridotto», aggiungere le seguenti: «, comunque non inferiore a cinque giorni».

2.9

PERILLI

Al comma 1, capoverso «Art. 47.», sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. In relazione alle nomine governative ad esse assegnate per il parere, le Commissioni procedono all'audizione del candidato proposto dal Governo, con le forme di pubblicità previste dall'articolo 33. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento. A seguito dell'audizione si apre un dibattito a sé stante.».

2.10

PERILLI

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 47.» inserire il seguente:

«Art. 50»

All'articolo 50, sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Su materie per le quali non debba riferire all'Assemblea o per le quali non sia in corso la trattazione di un affare assegnato ai sensi del comma 2, ciascuna Commissione può comunque votare, su proposta del rappresentante di almeno un Gruppo parlamentare, risoluzioni dirette a definire indirizzi

su specifici argomenti di propria competenza. Tali risoluzioni sono ammesse anche in sede di Commissioni riunite.

4. Sul dispositivo recato dalle risoluzioni di cui al presente articolo è ammessa la votazione per parti separate.

5. Le risoluzioni di cui al presente articolo, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga alla votazione dell'Assemblea."».

2.11

AUGUSSORI

Al comma 1, al capoverso «Art. 56.», premettere il seguente:

«Art. 55»

All'articolo 55, al comma 5, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:

«Su richiesta del Governo, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine decorso il quale i provvedimenti iscritti in calendario sono posti in votazione, rispettivamente nel testo del Governo o in quello trasmesso dalla Camera, con decadenza degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati. Ove il provvedimento sia discusso in Assemblea ai sensi dell'articolo 44, comma 3, gli emendamenti approvati dalla Commissione sono posti nuovamente in votazione. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi del secondo periodo del presente comma è sempre sottoposto ad una successiva deliberazione dell'Assemblea, con votazione per alzata di mano.».

2.12

FARAONE

Al comma 1, al capoverso «Art. 56.», premettere il seguente:

«Art. 55»

All'articolo 55, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il Governo può chiedere al Senato di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro quaranta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine

inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso tale termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

5-ter. La richiesta del Governo di cui al comma precedente deve essere avanzata con congruo preavviso. Il Presidente, preso atto della richiesta che può essere avanzata durante l'esame in Assemblea o in sede di conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dispone l'organizzazione dei lavori garantendo tempi congrui al dibattito sui testi oggetto della votazione richiesta dal Governo. Il testo o i testi su cui il Governo richiede la deliberazione a data prefissata, sono sottoposti a scrutinio di proponibilità e trasmessi alla 5^a Commissione permanente e al Comitato per la normazione e la valutazione delle politiche pubbliche. Si applica l'art. 161, comma 3 *quater*.

5-quater. La procedura di cui al comma 5-*bis* non può essere richiesta per le leggi ad le leggi in materia elettorale, leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, delle leggi di concessione dell'amnistia e dell'indulto (articolo 79 Cost.) e della legge che reca il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri per l'equilibrio di bilancio (articolo 81, sesto comma, Cost.).

5-quinquies. Per l'ordine e gli effetti della votazione richiesta dal Governo, si applica l'art. 161, comma 3-*bis*.»

2.13

PERILLI

Al comma 1, al capoverso «Art. 56.», premettere il seguente:

«Art. 55»

All'articolo 55, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati sono iscritti con priorità all'ordine del giorno e sottoposti alla votazione finale entro novanta giorni dalla loro assegnazione. Il termine può essere differito di trenta giorni su richiesta motivata del Governo o di un terzo dei Senatori o anche solo di una delle 1^a, 4^a o 5^a Commissioni permanenti. In tal caso il disegno di legge è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dalla richiesta. Non sono ammesse questioni sospensive»

2.14

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, DESSÌ, GIANNUZZI,
LANNUTTI, LEZZI, MININNO, PETROCELLI, SBRANA

Al comma 1, capoverso «Art. 100», sopprimere il comma 5.

2.15

FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 100.», sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il Presidente può consentire, quando se ne manifesti la necessità, la presentazione di emendamenti oltre il termine di cui al comma 3».

2.16

DELL'OLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 100.», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da cinque Senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea. Il Presidente può consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti oltre il termine di cui al comma 3, purché sottoscritti da almeno cinque Senatori.».

2.17

PERILLI

Al comma 1, capoverso «Art. 100.», dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti di interesse prioritario. Qualora si proceda ai sensi dell'articolo 102, comma 4, è comunque garantita, con riferimento a un disegno di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai Senatori appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, a un settimo del numero dei componenti del

Gruppo stesso, e comunque di un numero non inferiore al numero di articoli che compongono il disegno di legge. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la suddetta quota si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia agli articoli del decreto-legge. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da Senatori che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.»

2.18

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, DESSÌ, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, MININNO, PETROCELLI, SBRANA

Al comma 1, capoverso «Art. 105», al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.19

AUDDINO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 105.», inserire il seguente:

«Art. 113»

All'articolo 113, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Nelle elezioni mediante schede, lo spoglio dei voti deve avvenire attraverso l'indicazione del nome e del cognome del candidato prescelto dal singolo votante.».

2.20

AUGUSSORI

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 135», inserire il seguente:

«Art. 135-bis»

All'articolo 135-bis il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

«8-bis. In caso di proposte di diniego dell'autorizzazione, i Senatori possono votare per tutta la durata della seduta mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, in caso di sospensione, dichiarando il voto

ai Segretari. Nel corso di eventuali sospensioni i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari.»

2.21

PERILLI

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 135» inserire il seguente:

«Art. 140»

All'articolo 140, comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «che ne avvia l'esame entro sessanta giorni.»

2.22

TAVERNA

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 135.» inserire il seguente:

«Art. 140»

All'articolo 140, aggiungere in fine il seguente comma: « 2-bis. È possibile presentare petizioni in formato elettronico. Il Consiglio di Presidenza stabilisce forme e modalità della presentazione.»

2.23

PESCO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 135.» inserire il seguente:

«Art. 145»

All'articolo 145, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Alle interrogazioni che riguardano l'operato e l'attività delle Autorità indipendenti, nel rispetto dell'autonomia delle stesse, risponde la Presidenza del Consiglio dei Ministri.»

2.0.1

AUDDINO, TRENTACOSTE, PUGLIA, CORRADO, ROMANO, FANTETTI, DONNO,
MANTERO, MARILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per incentivare la digitalizzazione degli atti parlamentari)

1. All'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "stampato e";
 - b) al comma 4 sono soppresse le seguenti parole: "stampato,".
 2. All'articolo 39, comma 4, la parola: "stampato" è sostituita con la seguente: "pubblicato".
 3. All'articolo 40, comma 7, le parole: "sono stampati" sono sostituite con le seguenti: "sono pubblicati".
 4. All'articolo 44, il comma 5 è soppresso.
 5. All'articolo 48, comma 6, le parole: "stampato e distribuito" sono sostituite con la seguente: "pubblicato".
 6. All'articolo 73, comma 2, le parole: "stampati e distribuiti" sono sostituite con la seguente: "pubblicati".
 7. All'articolo 89, al comma 4, le parole: "stampati e" sono soppresse.
 8. All'articolo 100, il comma 13 è sostituito con il seguente: "Gli emendamenti sono distribuiti in principio di seduta e stampati solo in casi eccezionali e su disposizione del Presidente del Senato.".
 9. All'articolo 139, comma 1, la parola: "stampata" è sostituita con la seguente: "pubblicata".
 10. All'articolo 142, comma 3, la parola: "stampato" è sostituita con la seguente: "pubblicato".
 11. All'articolo 167 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 le parole: "stampate ed inviate" sono sostituite con la seguente: "pubblicate";
 - b) al comma 3 le parole: "stampata e distribuita" sono sostituite con la seguente: "pubblicata".»
-

2.0.2

DE FALCO, FATTORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Collaboratori parlamentari)

1. All'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. I Senatori hanno il diritto di avvalersi, nell'esercizio del mandato parlamentare, di personale fiduciario esterno all'amministrazioni del Senato. Il Consiglio di Presidenza approva i Regolamenti per la disciplina del rapporto di lavoro tra Senatori e collaboratori."»

2.0.3

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Collaboratori parlamentari)

1. All'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I Senatori hanno il diritto di avvalersi, nell'esercizio del mandato parlamentare, di personale fiduciario esterno all'amministrazioni del Senato. Il Consiglio di Presidenza approva i Regolamenti per la disciplina del rapporto di lavoro tra Senatori e collaboratori."».

2.0.4

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Collaboratori parlamentari)

1. I Senatori hanno il diritto di avvalersi, nell'esercizio del mandato parlamentare, di personale fiduciario esterno all'amministrazione del Senato. Il

Consiglio di Presidenza approva i Regolamenti per la disciplina del rapporto di lavoro tra Senatori e collaboratori.».

2.0.5

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Collaboratori parlamentari)

1. *All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti;» sono inserite le seguenti: «approva i Regolamenti per la disciplina del rapporto di lavoro tra Senatori e collaboratori;»*

2.0.6

DE FALCO, FATTORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Collaboratori parlamentari)

1. *All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti;» sono inserite le seguenti: «approva i Regolamenti per la disciplina del rapporto di lavoro tra Senatori e collaboratori;»*

2.0.7

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Collaboratori parlamentari)

1. *All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti;» sono inserite le seguenti: «approva i Regolamenti per la disciplina del rapporto di lavoro tra Senatori e collaboratori;».*

2.0.8

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Collaboratori parlamentari)

1-bis. Dopo l'articolo 166, è inserito il seguente:

"Art. 166-bis.

(Collaboratori parlamentari)

1. Ciascun Senatore è assistito, per l'esercizio delle proprie funzioni, da uno o più collaboratori liberamente scelti tra personale esterno all'amministrazione del Senato.

2. Il rapporto di lavoro tra Senatore e collaboratore, le modalità del pagamento diretto del trattamento retributivo e del versamento dei relativi oneri fiscali e previdenziali sono disciplinati da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di Presidenza, nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità nel Bilancio del Senato."».

2.0.9

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Collaboratori parlamentari)

1. Dopo l'articolo 166, è inserito il seguente:

"Art. 166-bis.

(Collaboratori parlamentari)

1. Ciascun Senatore è assistito, per l'esercizio delle proprie funzioni, da uno o più collaboratori liberamente scelti tra personale esterno all'amministrazione del Senato.

2. Il rapporto di lavoro tra Senatore e collaboratore, le modalità del pagamento diretto del trattamento retributivo e del versamento dei relativi oneri fiscali e previdenziali sono disciplinati da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di Presidenza, nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità nel Bilancio del Senato."».

2.0.10

AUDDINO, TRENTACOSTE, LONARDO, NOCERINO, CROATTI, Giuseppe PISANI, MANTERO, MARILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per incentivare i disegni di legge di iniziativa parlamentare)

1. All'articolo 44, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le Commissioni sono tenute alla presentazione della relazione di almeno due disegni di legge di iniziativa parlamentare nel corso di ciascun anno di Legislatura."

2. All'articolo 53, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il programma è altresì redatto garantendo l'esame di non meno di

dieci disegni di legge di iniziativa parlamentare nel corso di ciascun anno di Legislatura.".»

Art. 4

4.1

FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 138-bis», aggiungere infine il seguente:

«2-bis. Il regolamento adottato dalla Commissione per le questioni regionali, disciplina le modalità per l'integrazione della Commissione, i procedimenti cui essa prende parte e i modi con i quali essa può richiedere di esprimere un parere sui disegni di legge e gli emendamenti all'esame delle Commissioni e dell'Assemblea del Senato.»

4.0.1

PERILLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 166 è inserito il seguente Capo:

«CAPO XXIII-bis -

DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI SENATORI

Art. 166-bis. - (*Commissione contenziosa*) -

1. Per i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Senato, i Senatori, anche cessati dalla carica, possono adire la Commissione contenziosa per la tutela di diritti ed interessi legittimi e solo per motivi di legittimità. 2. La Commissione contenziosa, nominata all'inizio della legislatura dal Presidente del Senato, è composta da tre Senatori in carica e da due membri

esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro, scelti tra magistrati a riposo delle supreme magistrature ordinaria e amministrativa, professori ordinari di università in materie giuridiche, anche a riposo, e avvocati dopo venti anni di esercizio. Contestualmente, il Presidente del Senato nomina tre Senatori supplenti e due membri supplenti con i medesimi requisiti di cui al periodo precedente. La Commissione in composizione comprensiva anche dei membri che decidono sui ricorsi presentati dai dipendenti del Senato, elegge il Presidente e il Vicepresidente scegliendoli tra i Senatori. 3. I Senatori che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico di componente della Commissione contenziosa. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.

Art. 166-ter. - (Consiglio di garanzia) -

1. Contro le decisioni della Commissione contenziosa è ammesso ricorso al Consiglio di garanzia. 2. Il Consiglio di garanzia, nominato all'inizio della legislatura dal Presidente del Senato, sentito il Consiglio di Presidenza, è composto da cinque Senatori in carica esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro, scelti fra magistrati, anche a riposo, delle magistrature ordinaria e amministrative, professori ordinari o associati d'università in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati dello Stato, anche a riposo, avvocati del libero foro. Contestualmente, il Presidente del Senato nomina cinque Senatori supplenti con i medesimi requisiti. I membri effettivi provvedono all'elezione del Presidente e Vicepresidente nella prima seduta utile successiva alla nomina. 3. I Senatori che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico di componente del Consiglio di garanzia. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari".».

Art. 5

5.1

FARAONE

Sopprimere l'articolo.

5.2

ZAFFINI, MALAN

Sopprimere l'articolo.

5.3

ZAFFINI, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «entro trenta giorni» sino al termine dell'articolo con le seguenti: « stabilisce la riduzione del 50 per cento di tale contributo al Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte, attribuendolo al Gruppo di destinazione. Qualora il Senatore non si iscrivesse a nessun Gruppo Parlamentare, i conseguenti risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato.»

5.4

ZAFFINI, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «entro trenta giorni» sino al termine dell'articolo con le seguenti: « stabilisce la riduzione del 50 per cento di tale contributo al Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte, attribuendo il 30 per cento della quota proporzionale iniziale al Gruppo di destinazione. I conseguenti risparmi di spesa sono destinati ai bilanci del Senato. Qualora il Senatore non si iscrivesse a nessun Gruppo Parlamentare, i conseguenti risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato. »

5.5

PARRINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « della quota proporzionale al numero dei componenti, ai sensi dell'articolo 16, comma1, primo periodo, determinato al momento della costituzione.» con le seguenti: «dei contributi di cui all'articolo 16, comma 1.»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «di tale contributo» con le seguenti: «di tali contributi».*

5.6

ZAFFINI, MALAN

Al comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.

5.7

MAIORINO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Nella XIX legislatura, entro 30 giorni dalla sua costituzione, il Consiglio di Presidenza adotta il Codice della Comunicazione, che stabilisce principi e norme di condotta relative al linguaggio istituzionale e ne cura l'esecuzione. Attraverso tale Codice, il Consiglio di presidenza assicura nella comunicazione istituzionale, in tutte le sue forme, l'adozione di formule e terminologie che rispettino la distinzione morfologica di genere, evitando l'utilizzo di un unico genere nell'identificazione di funzioni e ruoli, e promuovendo al contempo l'utilizzo di entrambi i generi grammaticali. A seguito dell'adozione del Codice della Comunicazione di cui al primo periodo, la Giunta per il regolamento procede all'elaborazione delle modifiche del Regolamento nel rispetto delle disposizioni del Codice medesimo entro i tre mesi successivi.»

5.0.1

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Disposizione finale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento, nonché dalle circolari interpretative.»
